



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO

Il Giudice di Pace di Agrigento, in persona dell'Avv. Giuseppe Alioto, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento *ex art. 13 bis* D.L.vo n. 286/98 e successive modifiche, iscritto al n. 1034/2011 del Ruolo Generale, promosso

DA

Boughanmi Hicham, nato in Tunisia il 13.11.83, sedicente, rapp.to e difeso - giusta procura in calce al ricorso - dall'Avv. Barbara Cattelan del Foro di Torino ed elett.te dom.to in Agrigento nella Via Mazzini n. 205 presso lo studio dell'Avv. Giacomo La Russa

CONTRO

Questura della Provincia di Agrigento, in pers. del Questore *pro tempore*, dom.to per la carica presso la sede della stessa

PER L'ANNULLAMENTO


del provvedimento di respingimento con accompagnamento alla frontiera n. 1597, emesso dal Questore della Provincia di Agrigento in data 16.05.11 e notificato al ricorrente in pari data

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto depositato in Cancelleria in data 16.06.11, **Boughanmi Hicham**, *ut supra*, proponeva ricorso avverso il provvedimento di respingimento in epigrafe indicato.

Il ricorrente, in particolare - dopo avere preliminarmente dedotto in ordine alla sussistenza della Giurisdizione del Giudice Ordinario anche nel caso opposizione avverso il decreto di respingimento - lamentava in fatto ed in diritto quanto segue.

a) Violazione di legge, con riferimento all'art. 13, commi 2 e 3, Cost. ed all'art. 5,



comma 1, lett. f), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con Legge n. 848 del 1955.

Esponiva, infatti, di essere sbarcato a Lampedusa in data 06.05.11 mentre il provvedimento impugnato era stato assunto soltanto in data 16.05.11, ossia dieci giorni dopo l'avvenuto rintraccio del ricorrente sul suolo italiano. Precisava che, durante i 10 giorni di soggiorno sull'isola di Lampedusa, era stato trattenuto nel locale CPT in condizione di privazione della sua libertà personale ma senza alcun titolo legittimante tale detenzione amministrativa.

b) Violazione di legge, con riguardo alle disposizioni della Direttiva 2008/115/CE.

Deduceva che l'Italia, alla data di deposito del ricorso, non si era avvalsa della facoltà di non applicare la citata direttiva ai casi di respingimento alla frontiera (così come previsto dall'art. 2, paragrafo 2, della medesima) in quanto non aveva ancora provveduto a recepirli nel suo ordinamento interno. Di conseguenza, la direttiva in questione era applicabile anche ai respingimenti, che rientrano pur sempre nell'ambito delle procedure volte al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Poiché, nel caso di specie, l'atto impugnato risultava in contrasto con i parametri della Direttiva 2008/115/CE, lo stesso si doveva ritenere illegittimo.

Tutto ciò dedotto, concludeva - previa sospensiva - per l'annullamento del provvedimento impugnato nonché di ogni altro atto consequenziale.

Il decreto di fissazione di udienza veniva ritualmente notificato alle parti.

All'udienza in camera di consiglio del 24.06.11 compariva un delegato del difensore del ricorrente, il quale insisteva per l'accoglimento dell'opposizione.

Nessuno compariva per l'Amm.ne resistente.

Quindi, il sottoscritto Giudice di Pace si riservava per la decisione.

Ciò premesso, occorre osservare quanto segue.



Preliminarmente in rito, questo Decidente ritiene sussistente, nel caso di specie, la Giurisdizione del Giudice Ordinario.

Ed invero, in assenza di indicazioni del Legislatore (che nulla dice in ordine alla tutelabilità giudiziale avverso il provvedimento di respingimento alla frontiera *ex art. 10, co. 2°*, del D.L.vo n. 286/98: cd. respingimento *differito*), la Giurisprudenza si è espressa in maniera difforme circa l'Autorità giudiziaria competente.

Tuttavia, poiché l'esecuzione del respingimento implica inevitabilmente una coercizione della libertà personale dello straniero, il sottoscritto ritiene di fornire una interpretazione del citato art. 10 del D.L.vo n. 286/98 conforme alla *riserva di giurisdizione* di cui all'art. 13 della Costituzione e di ritenere ammissibile l'intervento del Giudice Ordinario in analogia a quanto dettato dall'art. 13 del D.L.vo n. 286/98 nel caso di provvedimento di espulsione disposto dal Prefetto (cfr. i principi ricavabili dalle sentenze n. 105/2001 e 222/2004 della Corte Costituzionale).

Peraltro, il provvedimento di respingimento alla frontiera rappresenta - per omogeneità contenutistica e funzionale - una *species* appartenente al *genus* provvedimento di espulsione (cfr. TAR Napoli n. 6441/2007; TAR Catanzaro n. 432/2007; da ultimo TAR Sicilia n. 510/2009, i quali hanno dichiarato il difetto di Giurisdizione del Giudice Amministrativo), differenziandosi dal secondo per il fatto che viene adottato nei confronti dello straniero che, entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sia fermato *all'ingresso* o *subito dopo* ovvero *temporaneamente ammesso nel territorio per necessità di pubblico soccorso*.

Quanto al merito del ricorso, occorre osservare quanto segue.

Risulta provato che il rintraccio del ricorrente nel territorio nazionale da parte della Polizia di frontiera è avvenuto in data 06.05.11. Tale circostanza, infatti, risulta espressamente attestata nella parte motiva dello stesso decreto di respingimento im-



Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Exports

PDF Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

pugnato.

Ora, la difesa del ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento medesimo sulla base, tra l'altro, del notevole lasso di tempo (dieci giorni) trascorso tra la citata data del rintraccio dello straniero e quella della adozione e successiva notificazione del provvedimento opposto.

Tale assunto appare condivisibile.

È vero che l'art. 10, co. 2°, del D.L.vo n. 286/98 non prevede alcun termine entro il quale possa essere adottato il provvedimento di respingimento *cd. differito*.

Tuttavia: poiché il presupposto per l'adozione del provvedimento di respingimento *differito* è rappresentato dal fermo dello straniero (che fa ingresso nel territorio dello stato sottraendosi ai controlli di frontiera) contestualmente allo stesso ingresso o *subito dopo*; poiché il provvedimento stesso viene emesso da un'Autorità di Polizia (il Questore); poiché l'esecuzione dello stesso, sia che si traduca nell'accompagnamento coattivo alla frontiera e sia (come nel caso di specie) che costituisca presupposto per l'adozione del correlativo provvedimento di trattenimento (*ex art. 14 del D.L.vo n. 286/98*), implica necessariamente una coercizione della libertà personale del destinatario; tutto ciò considerato, ritiene questo Giudice di Pace che la legittimità del provvedimento di respingimento *cd. differito* debba essere necessariamente ricollegata alla sua adozione entro un termine ragionevolmente breve dal fermo dello straniero irregolare.

Peraltro, se così non fosse, si potrebbe assistere - come in effetti è avvenuto nel caso in esame - ad un *trattenimento di fatto* dello straniero, in condizioni di restrizione e/o limitazione della sua libertà personale, non sorretto da alcun provvedimento motivato dell'Autorità Giudiziaria in palese violazione dell'art. 13 della Costituzione, per un tempo indefinito ed indeterminato demandato alla più ampia discreziona-

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and 1440p

PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

lità della P.A..

Del resto, l'art. 13, comma 2, lett. a), del D.L.vo n. 286/98 prevede l'ipotesi della espulsione disposta dal Prefetto proprio nei confronti di quello straniero che, entrato nel territorio nazionale sottraendosi ai controlli di frontiera, non sia stato respinto ai sensi dell'art. 10. E ciò fa implicitamente ritenere che il respingimento ad opera del Questore debba essere causalmente e temporalmente ricollegato al rintraccio dello straniero irregolare nell'imminenza dell'ingresso. Diversamente opinando, si verrebbe a svuotare quasi del tutto l'ambito di applicazione dell'espulsione prefettizia di cui alla lettera a) del cit. comma 2° dell'art. 13 del D.L.vo n. 286/98, limitandosi alle sole ipotesi (alquanto rare) in cui uno straniero faccia ingresso clandestino nel territorio nazionale e non venga rintracciato nemmeno *subito dopo* l'ingresso.

Infine, ritiene questo Giudice di Pace che i presupposti del respingimento differito devono oggi, ancora di più, essere interpretati restrittivamente, dal momento che lo Stato Italiano - avvalendosi della facoltà di cui all'art. 2, paragrafo 2°, della Direttiva 2008/115/CE in occasione dell'attuazione della direttiva medesima - ha deciso di non applicare le disposizioni di essa - certamente più favorevoli per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio dello stato membro sia irregolare rispetto a quelle preesistenti - agli stranieri sottoposti a respingimento alla frontiera.

Alla luce delle peculiarità della fattispecie controversa e della non uniformità degli indirizzi assunti con la presente decisione, appare ragionevole disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Agrigento, nella persona dell'Avv. Giuseppe Alioto.

Letti gli atti ed i documenti prodotti.

Visti gli artt. 737 c.p.c. e 13 *bis* del D.L.vo n. 286/98.



In accoglimento del proposto ricorso, annulla il provvedimento di respingimento con accompagnamento alla frontiera n. 1597, emesso dal Questore della Provincia di Agrigento in data 16.05.11 e notificato al ricorrente in pari data.

Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Palermo il 4 luglio 2011 ed in Agrigento nella data del deposito.

Il Giudice di Pace
Avv. Giuseppe Alio
Giuseppe Alio

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI AGRIGENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
in data 06 LUG. 2011
Il Funzionario di Cancelleria
(Dot.essa Gentile Maria Assunta)

Click Here to upgrade to PDF Complete
Unlimited Pages and 5 MB per page

PDF Complete

Your complimentary use period has ended.
Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expiration

PDF Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
Dott. P. Rossi

COPIA

UNEP - TRIBUNALE DI AGRIGENTO

1 1

Reg. 0/2011 Modello Abis

Cron.10910 - 2/2

Richiedente **GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO Sez. CIVILE**

R.G. 1034/11

Relazione di notificazione

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di COMUNICAZIONE a:

AVV GIACOMO LA RUSSA

VIA MAZZINI,205 92100 AGRIGENTO - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani: *P. Rossi*

capace e convivente, in busta chiusa e sigillata, che si incarica della consegna in sua precaria assenza.

AGRIGENTO

13107/M

L'Ufficiale Giudiziario ..

Ud.

SPECIFICA	
Trasferte	€ 4,90
Spese	€ 0,00
TOTALE	€ 4,90

Data rich. 12/07/11
Ufficiale Giudiziario

Atto notificato ai sensi dell'art.
 139 c.p.c.
 157 c.p.p. co.3
 Avviso Spedito con Racc. n. _____
 AGRIGENTO il _____
 L'Ufficiale Giudiziario

Atto notificato ai sensi dell'art. [] 140 c.p.c. [] 157 c.p.p. co.3. curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di AGRIGENTO,
 per non aver rinvenuto alcuno all'indicatedo domicilio;
 per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.
 AGRIGENTO il _____ L'Ufficiale Giudiziario _____
 Eseguita Affissione a norma di legge
 AGRIGENTO il _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Spedita Racc. A.R. n. _____ il _____ L'Ufficiale Giudiziario

Ufficio di Pace



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO

SEZIONE I Via dell'Autonomia, 1 - <http://gdp.giustizia.it>

Si comunica a:

Avv. GIACOMO LA RUSSA
VIA MAZZINI 205
AGRIGENTO
AG

Comunicazione di cancelleria

COMUNICAZIONE PER ORDINANZA D'ACCOGLIMENTO AVVERSO
DECRETO D'ESPULSIONE DEL QUESTORE

Procedimento Numero: **1034/2011** - **ESPULSIONE IMMIGRATI**
Ricorso avverso decreto di espulsione del Prefetto (art. 13 c.8)

Stato: ACCOLTO

Giudice **ALIOTO GIUSEPPE**

Prossima udienza :

Parti nel procedimento

Istante Principale

BOUGHANMI HICHAN

Difeso da:

GIACOMO LA RUSSA

Controparte Principale

QUESTURA DI AGRIGENTO

Difeso da:

TRIBUNALE DI AGRIGENTO SPECIFICA	
Cron. Mod. Albo N°	10970
Ind. Trast.	€ _____
Spese Post. A. R.	€ _____
L'Ufficiale Giudiziario	

Agrigento 08/07/2011

12 LUG. 2011

IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Exports

PDF Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.